

[...]

- 1 Con ordinanza 30 novembre 1984, pervenuta in cancelleria il 29 aprile successivo, la High Court of Justice d'Inghilterra e del Galles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 36 e 234 del trattato, onde potersi pronunciare sulla compatibilità di talune disposizioni della sua normativa nazionale in materia doganale col diritto comunitario.
- 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il sequestro, da parte delle autorità doganali del Regno Unito, di talune partite di merce provenienti dalla Repubblica federale di Germania ed importate dalla società Conegate Ltd. In occasione di un controllo all'aeroporto in cui la merce era stata sbarcata, i doganieri constatarono che essa era costituita essenzialmente da bambole gonfiabili di natura chiaramente sessuale e da altri oggetti erotici che essi consideravano oggetti « indecenti e osceni », la cui importazione nel Regno Unito è vietata dall'art. 42 del Customs Consolidations Act, (testo unico delle leggi doganali) del 1876.
- 3 Su domanda dell'amministrazione doganale, i giudici di pace (« magistrates ») ordinavano la confisca delle merci, provvedimento che veniva confermato dalla Crown Court di Southwark. La Conegate ricorreva avverso la sentenza di quest'ultimo organo giurisdizionale dinanzi alla High Court sostenendo che, nelle circo-stanze della fattispecie, la confisca delle merci costituiva una violazione dell'art. 30 del trattato non giustificabile da motivi di moralità pubblica ai sensi dell'art. 36 del trattato.
- 4 La Conegate osservava a sostegno della sua tesi che, sebbene nella sentenza della Corte di giustizia 14 dicembre 1979 (causa 34/79, Henn and Darby, Racc. pag. 3795) si ammetta che un divieto d'importazione possa essere giustificato da motivi di moralità pubblica, e che spetta in linea di principio a ciascuno Stato membro determinare gli imperativi della moralità pubblica nell'ambito del proprio territorio, l'applicazione di detto divieto costituisce tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ai sensi dell'art. 36, seconda frase, qualora sussista nello Stato membro interessato un commercio lecito degli stessi prodotti. E quanto si verificherebbe nel Regno Unito, in cui la produzione e lo smercio di oggetti erotici non sono in genere vietati contrariamente alla produzione e allo smercio di pubblicazioni oscene, di cui trattasi nella citata sentenza 14 dicembre 1979.
- 5 A questo proposito, la Conegate ricordava che la fabbricazione degli oggetti di cui trattasi nella presente controversia non è sottoposta ad alcuna restrizione da parte della normativa britannica, mentre il loro smercio è unicamente soggetto a divieti relativi alla spedizione per via postale ed all'esposizione nei luoghi pubblici. Altre restrizioni vigerebbero in alcune parti costitutive del Regno Unito; così, in Inghilterra e nel Galles le autorità regionali avrebbero la scelta fra consentire la libera circolazione oppure limitare i punti di vendita consentendo la distribuzione solo attraverso « sex shops » autorizzati.
- 6 La High Court, ritenendo che la controversia sollevi un problema d'interpretazione del diritto comunitario, ha sospeso il procedimento fintantoché questa Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
 - 1) Qualora in uno Stato membro viga un divieto tassativo di importazione di de-terminati articoli provenienti da un altro Stato membro, in quanto detti articoli sono indecenti od osceni, se, affinché nello Stato membro importatore non sussista un « commercio lecito » di detti articoli ai sensi dei punti 21 e 22 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 34/79, Henn & Darby, Racc. 1979, pag. 3795:
 - a) sia sufficiente che detti articoli possano venire fabbricati e messi in commercio nello Stato membro importatore, con riserva soltanto di:
 - i) un divieto tassativo di spedizione a mezzo posta,
 - ii) un limite alla loro esposizione al pubblico e,

iii) un sistema di licenze per la vendita a clienti di età non inferiore ai 18 anni, in determinate zone dello Stato membro, sistema che non intacca in alcun modo il diritto sostanziale in materia di indecenza od oscenità in detto Stato membro;

oppure

b) sia necessario un divieto assoluto di fabbricazione o di messa in commercio di detti articoli nello Stato membro importatore.

2) Qualora nello Stato membro importatore sussista un « commercio lecito » di articoli soggetti ad un divieto nazionale tassativo di importazione da un altro Stato membro in quanto sono indecenti od osceni, se lo Stato membro importatore possa invocare motivi di moralità pubblica, in base all'art. 36 del trattato CEE, per vietare l'importazione da un altro Stato membro di detti articoli in quanto sono indecenti od osceni, oppure se detto divieto costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra Stati membri.

3) Se il divieto di importazione di articoli indecenti od osceni stabilito dalla sezione 42 del Customs Consolidations Act (testo unico delle leggi doganali) del 1876 costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio ai sensi dell'art. 36 del trattato CEE in quanto si applica ad articoli vietati a norma di detta legge, ma non vietati a norma dell'Obscene Publications Act (legge sulle pubblicazioni oscene) del 1959.

4) Indipendentemente dalla soluzione che sarà data alle questioni di cui sopra, se, nel caso in cui uno Stato membro, agendo in conformità agli obblighi internazionali impostigli dalla convenzione di Ginevra del 1923 per la soppressione del commercio di pubblicazioni oscene e della convenzione postale universale (rinnovata a Losanna nel 1974 ed entrata in vigore il 1 ° gennaio 1976), stabilisca un divieto tassativo di importazione da un altro Stato membro di articoli qualificati indecenti od osceni, tale divieto sia compatibile con l'art. 234 del trattato CEE.

7 Hanno presentato osservazioni nel presente procedimento la Conegate, il governo del Regno Unito e la Commissione.

Sulla prima questione

8 La Conegate, richiamandosi alle osservazioni da essa svolte dinanzi ai giudici nazionali, sostiene che l'art. 42 del Customs Consolidation Act del 1876, vietando in termini generali l'importazione di oggetti indecenti od osceni, stabilisce una restrizione più severa di quella contemplata dalla normativa vigente per il commercio dei prodotti di cui trattasi all'interno delle varie parti del paese quali l'Inghilterra e il Galles. Questa osservazione varrebbe a maggior ragione per la situazione dell'Irlanda del Nord, la cui normativa non prescrive alcuna restrizione dello smercio di detti prodotti oltre a quelle relative alla spedizione a mezzo posta e all'esposizione al pubblico.

9 Il governo del Regno Unito rileva innanzitutto che la prima questione, come formulata dalla High Court, descrive correttamente le restrizioni dello smercio di oggetti indecenti od osceni che vigono in Inghilterra, nel Galles e nell'Irlanda del Nord, ma non tiene conto delle restrizioni più severe vigenti in Scozia e nell'isola di Man. In Scozia la normativa vigente vieterebbe la distribuzione, ai fini dell'eventuale vendita, di «oggetti osceni» e ricomprenderebbe in questi oggetti, fra l'altro, rappresentazioni e modelli; tuttavia, non vi sarebbe ancora giurisprudenza sul se l'espressione «oggetti osceni» comprenda prodotti come quelli importati dalla Conegate. Tuttavia tali prodotti rientrerebbero certamente nelle «rappresentazioni indecenti od oscene» la cui produzione e la cui distribuzione sono vietate dalla legge in vigore nell'isola di Man. Orbene, uno Stato composito come il Regno Unito, che consente differenze tra le norme vigenti nelle sue parti costitutive, ma che tuttavia applica un unico regime doganale, non avrebbe altra scelta che adeguare detto regime doganale al sistema interno più severo.

10 Il governo del Regno Unito aggiunge che, considerate nel loro insieme, le disposizioni vigenti nelle varie parti del Regno Unito rispecchiano un atteggiamento decisamente ostile al commercio di oggetti indecenti. Sotto tale profilo, non sarebbe privo di importanza constatare che la normativa britannica è stata inasprita in questi ultimi anni, in particolare per quanto riguarda le foto pornografiche, le condizioni per l'autorizzazione dei «sex shops»

e le modalità dell'esposizione del materiale osceno al pubblico. In sostanza, non si applicherebbero quindi criteri diversi a seconda che si tratti di prodotti nazionali o di merci importate.

- 11 La Commissione sostiene innanzitutto che l'espressione « commercio lecito », che figura nella precitata sentenza 14 dicembre 1979, cui la prima questione fa riferimento, non riguarda attività commerciali legittime o rispettabili, ma semplicemente qualsiasi commercio consentito nello Stato membro interessato. Ciò varrebbe per le merci controverse, in quanto le restrizioni descritte dal giudice nazionale nella prima questione non costituiscono, per dette merci, assenza di commercio lecito.
- 12 La Commissione rileva inoltre che, anche se gli Stati membri sono liberi, nello stato attuale del diritto comunitario, di stabilire le proprie norme in materia di moralità pubblica, detta libertà è limitata dal principio secondo cui gli Stati membri non possono assoggettare le importazioni a condizioni più rigorose di quelle vigenti per la produzione e lo smercio degli stessi prodotti nel loro territorio.
- 13 La prima questione solleva innanzitutto il problema generale se il divieto di importare talune merci possa essere giustificato da motivi di moralità pubblica qualora le leggi dello Stato membro interessato non vietino la produzione e lo smercio delle stesse merci nel territorio nazionale.
- 14 Occorre ricordare, a questo proposito, che a termini dell'art. 36 del trattato le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità non ostano ai divieti di importazione giustificati da « motivi di moralità pubblica ». Come la Corte ha dichiarato nella precitata sentenza 14 dicembre 1979, spetta in linea di principio a ciascuno Stato membro determinare gli imperativi della moralità pubblica nell'ambito del proprio territorio in base alla propria scala di valori e nella forma da esso scelta.
- 15 Tuttavia, benché il diritto comunitario lasci gli Stati membri liberi di valutare la natura indecente od oscena di taluni oggetti, va tuttavia rilevato che la natura sconveniente di una merce non può considerarsi abbastanza grave da legittimare restrizioni della libera circolazione delle merci qualora lo Stato membro interessato non adotti, nei confronti delle stesse merci fabbricate o messe in commercio nel proprio territorio, provvedimenti repressivi o altri provvedimenti concreti ed efficaci volti a impedire la distribuzione nel proprio territorio.
- 16 Ne consegue che uno Stato membro non può invocare motivi di moralità pubblica per vietare l'importazione di talune merci provenienti da altri Stati membri qualora la sua normativa non vieti la fabbricazione e lo smercio degli stessi prodotti nel proprio territorio.
- 17 Non spetta a questa Corte, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 177, accertare se, e in quale misura, la normativa britannica stabilisca il predetto divieto. Tuttavia, va precisato che l'esistenza o l'assenza di detto divieto in uno Stato composito le cui parti costitutive hanno una propria normativa interna possono essere determinate solo tenendo conto dell'insieme di queste normative. Benché non sia necessario, per l'applicazione di questa regola, che la fabbricazione ed il commercio dei prodotti la cui importazione sia stata vietata non siano consentiti nel territorio di tutte le parti costitutive, occorre almeno che dal complesso delle norme vigenti sia possibile evincere che queste mirano, in sostanza, a vietare la produzione e lo smercio di tali prodotti.
- 18 Nella fattispecie il giudice nazionale si è preso cura di precisare, con la formulazione stessa della prima questione, il contenuto della normativa nazionale la cui compatibilità col diritto comunitario esso intende valutare. Esso ha, così, descritto la normativa, vigente nello Stato membro importatore, in base alla quale le merci controverse possono essere fabbricate liberamente e la loro messa in commercio è soggetta soltanto a talune limitazioni che essa stabilisce espressamente, e cioè il divieto tassativo di spedizione a mezzo posta, una restrizione relativa alla loro esposizione al pubblico e, in talune regioni dello Stato membro interessato, un sistema di autorizzazione per la vendita di dette merci a clienti di età non

inferiore ai 18 anni. Tuttavia siffatte limitazioni non possono essere considerate equivalenti, in sostanza, ad un divieto di fabbricazione e di smercio.

- 19 All'udienza il governo del Regno Unito ha ribadito che attualmente nel territorio britannico non vengono fabbricati oggetti analoghi a quelli importati dalla Conegate. Tuttavia, questo fatto, che non esclude la possibilità che oggetti del genere vengano fabbricati e che, peraltro, non è stato rilevato dal giudice nazionale, non può portare ad una valutazione diversa della situazione.
- 20 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che per vietare l'importazione di talune merci in quanto indecenti od oscene, uno Stato membro non può far valere motivi di moralità pubblica ai sensi dell'art. 36 del trattato qualora le stesse merci possano essere liberamente fabbricate nel suo territorio e il loro smercio in questo territorio sia unicamente soggetto ad un divieto tassativo di spedizione per posta, ad una restrizione relativa all'esposizione al pubblico, e in talune regioni, ad un sistema di autorizzazione per la vendita di dette merci a clienti di età non inferiore ai 18 anni.
- 21 Questa conclusione non osta a che dette merci, una volta importate nello Stato membro interessato, siano soggette alle stesse restrizioni che valgono, in materia di smercio, per i prodotti analoghi fabbricati e smerciati all'interno del paese.

[...]